

-----COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO-----

-----Provincia di Piacenza-----

-----SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA-----

Rep. n° 3340

APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTO PNRR M4-C1-I1.1 -
RIQUALIFICAZIONE DI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI PER
UNA SEZIONE AGGIUNTIVA DI NIDO IN EDIFICIO ADIBITO A POLO PER
L'INFANZIA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU –
CUP: B97G22000100006 – CIG: 9844519214 -----

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **ventisei** del mese di **luglio** in Carpaneto
Piacentino (PC) e nella Residenza Comunale. -----

-----TRA-----

1) – Sig. **Ing. PAOLO GIOVANELLI** – [REDACTED] - in
qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici – il quale agisce in
nome, per conto e nell'interesse esclusivo del **COMUNE DI CARPANETO
PIACENTINO** - P. IVA: 00150060333 - ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c) del
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, giusta provvedimento sindacale n° 33 in data 28.12.2022.

-----E-----

2) – Sig. **Dott. NICOLA BERGONZI** [REDACTED],
residente [REDACTED]
[REDACTED] - in qualità di socio amministratore della impresa **FRATELLI
BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO snc** con sede legale in Bettola (PC),
Località Ponte Recesio, n. 16 - C.F./P.IVA: 00144720331, domiciliato per la carica
presso la sede della Impresa che rappresenta e che interviene in questo atto
nell'interesse esclusivo della medesima; -----

-----PREMESSO-----

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 39 in data 26.04.2023 è stato

approvato progetto esecutivo per la realizzazione di intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione del bilancio europeo per l'attuazione dell'iniziativa NextGeneration EU, assegnate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nello specifico nell'ambito della Missione M4 – Istruzione e Ricerca, Componente C1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, Investimento 1-1 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, avente ad oggetto lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI PER UNA SEZIONE AGGIUNTIVA DI NIDO IN EDIFICIO ADIBITO A POLO PER L'INFANZIA”, predisposto dal tecnico incaricato Arch. Alessandro Cordani con studio in Ponte dell'Olio (PC) per il complessivo importo di Euro 211.500,00 di cui Euro 146.153,66 per lavori, € 3.487,13 quali oneri per la sicurezza ed € 61.859,21 quali somme a disposizione dell'Amministrazione; -----

CHE in data 23.11.2022 è stato sottoscritto - tra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Carpaneto Piacentino - apposto “*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*”, concernente l'assegnazione del complessivo finanziamento di € 211.550,00 e disciplinante i rapporti tra le parti ed i termini di realizzazione del progetto in argomento; accordo successivamente rimodulato parzialmente nel cronoprogramma di attuazione dell'investimento con la sottoscrizione in data 16.01.2023 ed in data 26.05.2023 di “*Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento*”; -----

CHE con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Appalti-Contratti-Espropri n° 337 in data 20.06.2023 è stato disposto l'affidamento dei lavori a favore dell'impresa “IMPRESA FRATELLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO snc” con sede in Bettola (PC) – mediante Trattativa Diretta (RdO/TD) n° 3607308, prot. n° 007849 in data 08.06.2023, esperita nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) di Consip spa; -----

CHE con successiva determinazione n° 351 in data 27.06.2023 la suddetta aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace, in esito a positiva conclusione di tutti gli accertamenti in capo all'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti prescritti e dichiarati; -----

CHE in esito alla menzionata procedura l'aggiudicazione dei lavori è stata disposta per l'importo netto offerto di € 144.545,97 oltre € 3.487,13 per oneri per la sicurezza oltre Iva 22% e così per il complessivo importo contrattuale di € 180.600,38; -----

CHE è stata verificata la insussistenza di procedimenti, misure di prevenzione o cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011 e s.m.: l'impresa risulta validamente iscritta alla "white-list" di cui all'art. 1 commi 52 e seguenti della Legge n° 190/2012 e s.m. e DPCM 18.04.2013, aggiornato con DPCM 24.11.2016, presso la Prefettura-UTG di Piacenza, alla Sezione "noli a caldo" al n° 32166. Detta iscrizione, così come ribadito anche all'art. 83-bis comma 2 del D. Lgs. n° 159/2011 introdotto dall'art. 3 comma 7 del D.L. n° 76/2020 convertito nella Legge n° 120/2020, equivale al rilascio della informativa antimafia ai fini della stipula del contratto d'appalto; -----

CHE è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali, -----

-----**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**-----

Preliminarmente le parti danno atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 226 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 31.03.2023, n° 36 "Codice dei contratti pubblici", il presente contratto è stipulato e sarà eseguito in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 – precedente normativa in materia di contratti pubblici, concernendo un procedimento in corso alla data di acquisizione di efficacia del menzionato D. Lgs n° 36/2023. -----

La presente scrittura privata si articola nei seguenti punti: -----

1) – Oggetto del contratto: -----

Il Comune di Carpaneto Piacentino, nella persona del suo rappresentante Ing. Paolo

Giovanelli - Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione - con il presente atto affida in appalto alla impresa **IMPRESA FRATELLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO snc - avente sede in Bettola (PC), località Ponte Recesio, n. 16 – C.F./P. IVA: 00144720331**, che, tramite il suo legale rappresentante accetta senza riserva alcuna e si impegna a darvi corso, l'esecuzione dei lavori di "PNRR M4-C1-I1.1 Riqualificazione locali per realizzazione di nuovi posti per una sezione aggiuntiva di nido in edificio adibito a polo per l'infanzia" di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 39 in data 26.04.2023 – esecutiva. L'intervento e l'appalto sono identificati dai Codici CUP: B97G22000100006 e CIG: 9844519214 -----

L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a piena conoscenza dello stato attuale dei luoghi e delle condizioni tutte che hanno incidenza sull'appalto, di aver esaminato la documentazione tecnica, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardante il settore.-----

2) – Importo del contratto: -----

Il Sig. Dott. NICOLA BERGONZI – Socio Amministratore della impresa **IMPRESA FRATELLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO snc** - si obbliga ad eseguire tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per i lavori descritti per il prezzo di **Euro 148.033,10 (dicasì Euro centoquarantottomilazerotrentatre/10)** comprensivo di importo lavori **€ 144.545,97** e quota per oneri di sicurezza **Euro 3.487,13** oltre IVA 22%. -----

Il contratto è stipulato "a corpo" e l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, potrà variare in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite. -----

Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara si estende e si applica

a tutti i prezzi unitari in elenco, utilizzabili e vincolanti per la definizione, valutazione, contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.-----

3) – Condizioni generali del contratto: -----

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dal piano di sicurezza e coordinamento, nonché nell'osservanza delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, del cronoprogramma dei lavori e degli altri elaborati tutti di progetto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

L'appaltatore si obbliga altresì ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere previste con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le disposizioni inerenti l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n° 50/2016 ed al DPR n° 207/2010 per quanto applicabile, secondo le modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli elaborati progettuali sopra menzionati e mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. -----

Inoltre si intendono qui integralmente richiamate e ritrascritte le clausole particolari relative all'obbligo, posto in capo all'appaltatore, di osservare e applicare integralmente ai propri lavoratori tutte le norme dei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed all'obbligo di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19/03/1990, n° 55 e s.m.. La violazione delle menzionate disposizioni sulla manodopera costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, di incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno. -----

Le parti acclarano il contenuto dei menzionati capitolato speciale d'appalto ed

elaborati progettuali tutti sottoscrivendoli digitalmente; gli stessi restano depositati in formato elettronico presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici unitamente a copia informatica digitale del presente contratto. -----

4) – Termini di esecuzione dei lavori – premio di accelerazione e penali: -----

L'esecuzione dei lavori è stabilita in **giorni 120 (centoventi)** naturali, consecutivi, continui decorrenti dal verbale di consegna lavori, come previsto all'art. 2.12 del capitolato speciale d'appalto. -----

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato nella misura dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.-----

Per ogni giorno di ritardo nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori o nella consegna delle opere ultimate è prevista una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale – a termini dell'art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto. La penale, con applicazione nella stessa misura e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, nei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. -----

5) - Programma di esecuzione dei lavori. -----

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, prima dell'inizio dei

lavori, l'appaltatore predispone e consegna al Direttore Lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 comma 1 lett. f) del D.M. 7 aprile 2018, n. 49, come disciplinato all'art. 2.13 del capitolato speciale d'appalto. -----

6) - Sospensioni e riprese dei lavori. -----

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 107 del D. Lgs. n° 50/2016 e dall'art. 2.13 del Capitolato speciale d'appalto che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La sospensione dei lavori può essere altresì disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica. -----

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. -----

7) – Oneri a carico dell'Appaltatore. -----

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto nonché quelli a lui imposti per legge o per regolamento, relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. --

L'impresa è altresì obbligata ad attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante. -----

Allo scopo ha presentato il proprio piano operativo di sicurezza e documento di valutazione dei rischi, attinente alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, e, firmati digitalmente dai contraenti, restano depositati in formato elettronico presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici unitamente a copia informatica digitale del contratto medesimo; gli stessi sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere. -----

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. -----

La direzione del cantiere è assunta ed eseguita dall'appaltatore tramite il proprio Direttore Tecnico nonché socio amministratore Sig. Geom. MAURO BERGONZI - C.F.: BRGMRA65H27G842M . -----

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza di detti soggetti. -----

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. -----

L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. -----

Gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore costituiranno causa di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore stesso. -----

L'appaltatore è altresì obbligato all'osservanza della normativa vigente in materia di lavoro dipendente, comprendente norme e prescrizioni dei contratti collettivi, oneri ed adempimenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa. -----

A garanzia dell'osservanza dei suddetti obblighi sull'importo netto progressivo dei lavori è comunque operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 30

comma 5-bis del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.. In caso di inadempienze agli obblighi testé precisati l'Amministrazione appaltante tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza da qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. e disporrà il pagamento diretto di quanto dovuto ai soggetti creditori. -----

Ai fini retributivi, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. -----

8) – Oneri ed obblighi in attuazione delle prescrizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -----

Così come previsto dalle clausole del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Appaltatore: -----

- con nota pec in data 19.07.2023 – registrata al protocollo comunale al n° 009857 - ha provveduto a depositare prima della sottoscrizione del contratto la documentazione richiesta in osservanza all'applicazione di specifiche norme concernenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) e si obbliga a fornire tutte le relative dichiarazioni di conformità, come prescritto nell'elaborato di progetto "Relazione CAM" costituente allegato al presente contratto; -----

- con la stessa nota pec in data 19.07.2023 – protocollo comunale n° 009857 - ha provveduto a depositare prima della sottoscrizione del contratto la documentazione prescritta dall'elaborato progettuale "Relazione DNSH" costituente allegato al contratto medesimo e si obbliga ad osservare scrupolosamente, in fase di esecuzione dei lavori, prescrizioni ed obblighi specifici al fine di non arrecare danno all'ambiente - secondo il principio sancito dall'art.17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.06.2020 e dall'art. 5 del Regolamento UE 2021/241 di "Non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH – Do no

significant harm)”; -----

- Relativamente agli obblighi di rispetto dei principi trasversali previsti dal Regolamento UE 241/2021 e dall'art. 47 del D.L. n° 77/2021 convertito nella Legge n° 108/2021 in ordine alla tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione di persone con disabilità l'appaltatore si obbliga a quanto previsto dall'articolo 47 commi 2, 3, 3-bis, e 4 del D.L. n° 77/2021 come convertito con modificazioni nella Legge n° 108/2021 come stabiliti nel bando di gara.-----

In particolare si evidenzia quanto segue: -----

* l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto agli obblighi di cui all'art. 47 commi 2 e 3 del D.L. n° 77/2021 come convertito con modificazioni nella Legge n° 108/2021, concernenti redazione di rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs n° 198/2006 e presentazione – entro sei mesi dalla conclusione del contratto d'appalto – di relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, né di essere tenuto agli obblighi di assunzione di cui alla Legge n° 68/1999 - evidenziati allo stesso art. 47 comma 3-bis del D.L. n° 77/2021 convertito nella Legge n° 108/2021, occupando un numero di dipendenti inferiore a quindici; -----

* per l'esecuzione dell'appalto è stata prevista all'art. 2.2 del Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara la deroga all'obbligo stabilito dall'art. 47 comma 4 del D.L. n° 77/2021 di assicurare una riserva di quota di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile, ciò in considerazione dell'importo del contratto, della scarsa occupazione femminile nel settore edile ed in considerazione della necessità di disporre di mano d'opera con specifica esperienza ed abilitazioni professionali (D.M. n° 37/2008) -----

L'appaltatore ha altresì reso la dichiarazione in ordine alla assenza di conflitto di interessi sia in relazione alla Stazione appaltante sia in relazione al personale

dipendente dell'Ente o da questo incaricato coinvolto nel procedimento di affidamento del contratto e la dichiarazione in ordine alla individuazione del titolare effettivo dell'impresa. -----

L'appaltatore si obbliga inoltre: -----

- a rispettare tra l'altro, tra i principi trasversali previsti dal PNRR, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*); -----

- a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dall'Amministrazione in particolare in ordine alla tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie relative all'intervento, atti ad assicurare – attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata ed informatizzata - la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, in attuazione del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario UE - EURATOM 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento 2021/241 UE in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione di fondi indebitamente assegnati. L'Appaltatore dovrà pertanto obbligatoriamente riportare nelle fatture i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo di Gara), il Codice Univoco Ufficio nonché la specifica dicitura relativa alla fonte di finanziamento europeo; -----

- a fornire alla Stazione appaltante la documentazione e le certificazioni in materia di rendicontazione PNRR; -----

- a riportare sulla cartellonistica la dizione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU" oltre agli emblemi dell'Unione Europea; -----

- al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dall'attuazione del PNRR consapevole che egli stesso sarà tenuto al risarcimento di eventuale danno causato alla Stazione Appaltante in caso di provvedimento di perdita o revoca del finanziamento concesso dall'Unione Europea conseguente a comportamenti negligenti e/o a ritardi negli adempimenti a sé imputabili. -----

9) - Contabilità dei lavori. -----

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, secondo quanto esplicitato all'art. 2.19 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto. -----

10) - Revisione prezzi - Variazioni al progetto e al corrispettivo. -----

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29 D.L. 27.01.2022, n° 4 e all'art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016, si applica la revisione prezzi come disciplinata dal citato art. 29 del D.L. n° 4/2022 - convertito con modificazioni nella Legge 28.03.2022, n° 25, in relazione alle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione. -----

Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, dovesse richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento come di seguito disciplinato. A norma dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice sono sempre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali del contratto. L'importo complessivo di tali varianti non può superare il 10% dell'importo originario del contratto; -----

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano nei modi previsti dal capitolato speciale d'Appalto. Se l'esecutore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli

atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 la Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto del capitolato speciale d'appalto, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione delle lavorazioni deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.-----

L'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta di cui al comma precedente le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la

stazione appaltante e l'esecutore. -----

11) - Liquidazione e Pagamento del corrispettivo - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari-----

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati a termini dell'artt. 2.19-2.20 del Capitolato speciale d'appalto. -----

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Legge 13.08.2010, n° 136 - come modificato con D.L. n° 187/2010, convertito nella Legge 17.12.2010, n° 217, gli stessi saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale dedicato acceso presso Banca o presso la Società Poste Italiane spa. -----

Per quanto sopra, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 della Legge n° 136/2010, anch'esso come modificato con D.L. n° 187/2010 convertito nella Legge n° 217/2010, l'impresa appaltatrice comunica i seguenti estremi identificativi di conti correnti in argomento nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati forniti: [REDACTED]

[REDACTED] Le persone delegate dall'impresa ad operare su detto conto corrente sono: -----

*Sig. Bergonzi Nicola [REDACTED]

[REDACTED] - in qualità di socio amministratore; -----

*Sig. Bergonzi Mauro [REDACTED]

[REDACTED] - in qualità di socio amministratore e direttore tecnico; -----

*Sig. Bergonzi Luigi [REDACTED]

[REDACTED] - in qualità di in qualità di socio amministratore; -----

*Sig.ra Bergonzi Elisabetta [REDACTED]

[REDACTED] - in qualità di socio amministratore e direttore tecnico; -----

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad osservare in tutte le operazioni riferite al

presente contratto – pena la nullità assoluta del medesimo – le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata Legge, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.-

La stessa impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. --

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice o il subappaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente. -----

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.-----

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla acquisizione di attestazione di congruità della mano d'opera lavori edili, ai sensi del D.M. 25.06.2021, n° 143, nonché alla costituzione di cauzione o di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da costituire a termini dell'art. 103, comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. -----

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo capitolato speciale d'appalto. -----

12) Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. -----

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. -----

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. -----

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.-----

13) Garanzia fidejussoria ed obblighi assicurativi: -----

L'impresa, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito **cauzione definitiva** dell'importo di **Euro 7.401,66 (euro settemilaquattrocentouno/66)** mediante **garanzia fidejussoria assicurativa n° 2023/13/6659743** rilasciata in data **10.07.2023** dalla **Compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI spa – Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni spa - Agenzia ADW Ag. ASCO sas di Rebuscini Teresa Maria & C.** -----

Detta cauzione è prestata in misura ridotta al 50% dell'importo da costituire, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 essendo l'impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2015 n° 00386, rilasciato dall'Ente Certificatore ICMQ in data 25.05.2000 e valido sino al 30.04.2024. -----

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nell'allegato capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita. -----

L'Amministrazione committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi e, di leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. -----

Ogni qual volta che l'Amministrazione committente proceda alla escussione – anche parziale – della cauzione, l'Impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con modalità che saranno all'uopo fissate. -----

Tale cauzione verrà progressivamente svincolata – ove nulla osti – con le modalità e nei termini di cui all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. -----

L'impresa è unica responsabile di tutti gli eventuali danni a persone e cose – sia verso propri dipendenti e materiali di sua proprietà, sia verso Amministrazioni pubbliche e private e verso terzi - che, comunque, derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori. Allo scopo l'impresa ha stipulato e presentato **polizza assicurativa C.A.R. n° 2023/25/6205360 rilasciata in data 10.07.2023 dalla medesima Compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI, Agenzia ADW Ag. ASCO sas di Rebuscini Teresa Maria & C.** - per i seguenti importi assicurati: partita 1 – importo del contratto da stipulare € 148.034,00; partita 2 – opere preesistenti Euro 50.000,00 – partita 3 – demolizioni e sgomberi € 30.000,00 - garanzia per responsabilità civile verso terzi pari ad € 500.000,00 per sinistro. -----

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche eventuali danni causati da imprese subappaltatrici. -----

Di tutti questi oneri e della loro influenza sulla economia del lavoro è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi e delle tariffe e, pertanto, l'appaltatore non

potrà avanzare riserve riguardo a domande di compenso. -----

14) Patto di legalità -----

Clausola n. 1 - L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme pattizie di cui al "*protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale*" sottoscritto in data 08.09.2020, prot n° 008819, tra il Comune di Carpaneto P.no e la Prefettura – UTG di Piacenza, norme che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'impresa appaltatrice dichiara inoltre di accettare e di sottoscrivere espressamente le seguenti ulteriori "clausole contrattuali", obbligandosi con ciò alla loro osservanza:

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune di Carpaneto P.no, quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List)" tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta "White List". -----

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari. -----

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-UTG di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»). Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10% del valore del contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite. -----

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori. -----

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra

menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.-----

Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale. -----

15) Prevenzione interferenze illecite e corruzione - Oneri a carico della Stazione appaltante -----

In attuazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione emanate con la Legge n° 190/2012 e delle misure per una migliore certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure adottate con successivo D.L. n° 90/2014 (Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno ed Autorità Nazionale Anticorruzione), il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si manifestino nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio a termini dell'art. 317 del codice penale. -----

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia disposta misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli

del codice penale: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.-----

Nei predetti casi l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato a previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa testè menzionata, ne informerà l'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria. -----

16) Adempimenti e dichiarazioni in materia di conflitto di interessi, trasparenza, anticorruzione -----

L'appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n°165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Carpaneto Piacentino (PC), il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il Legale Rappresentante dell'appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del "Codice di Comportamento e Sistema di Valori" dell'Ente di cui alla deliberazione Giunta Unione ValNure-ValChero n° 45 del 20.04.2023 ovvero conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile. -----

17) Codice di comportamento -----

Il legale rappresentante – socio amministratore dell’impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza e di obbligare sé stesso ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, al rispetto delle norme di condotta di cui al DPR n° 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ed al “Codice di Comportamento e Sistema di Valori” dell’Ente di cui alla deliberazione Giunta Unione ValNure-ValChero n° 45 del 20.04.2023 e di essere a conoscenza ed accettare che in caso di riscontrata violazione grave di detti obblighi la Stazione appaltante disporrà la risoluzione del presente contratto mentre in caso di violazione di lieve gravità sarà applicata una penalità economica pari all’1 per mille del corrispettivo di contratto. -----

Il predetto “Codice di Comportamento e Sistema di Valori” dell’Ente è parte integrante del presente contratto in quanto richiamato anche se non materialmente allegato, lo stesso è liberamente consultabile sul sito istituzionale del Committente al link: https://www.comune.carpaneto.pc.it/upload/carpaneto_ecm10/documentiallegati/codice_5regole_2023_13660_2560.pdf -----

18) – Domicilio dell’appaltatore: -----

A tutti gli effetti del presente contratto l’impresa elegge domicilio presso la sede legale della società, in Bettola - Località Ponte Recesio, 16. Tutte le comunicazioni, le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: impresafratellibergonzi@pecimprese.it si intendono fatte personalmente all’appaltatore. -----

19) – Controversie: -----

Il progetto al quale il presente contratto inerisce è stato verificato e validato dal Servizio Tecnico comunale Lavori Pubblici e Manutenzione - con verbale del Responsabile del Servizio in data 11.05.2022. Eventuali controversie relative al

presente contratto o comunque allo stesso – anche indirettamente – connesse, qualora non componibili in via bonaria, ai sensi degli artt. 205 e 208 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., saranno definite a norma dell'art. 2.27 del Capitolato speciale d'appalto e saranno demandate per la soluzione alla competenza del giudice ordinario. In tal caso sarà competente il Foro di Piacenza. E' esclusa la competenza arbitrale. -----

20) – Risoluzione del contratto – Divieto di cessione – Subappalto: -----

È stabilito il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia scritta, ai sensi dell'art.108 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 173 del DPR n° 207/2010.-----

Come già evidenziato agli artt. 11 e 17 del presente contratto, costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto l'inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad esso riferiti, di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010 e successive modificazioni e l'esecuzione di transazioni senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come prescritto al comma 9-bis dello stesso art. 3 della Legge n° 136/2001 e s.m., nonché gravi violazioni alle norme del "Codice di comportamento". Si richiamano inoltre le cause di risoluzione evidenziate ai precedenti artt. 14 e 15 del presente contratto. -----

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31.05.2021, n° 77 convertito nella Legge n° 108/2021 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., il presente contratto non è cedibile né pignorabile, pena la risoluzione del medesimo e la nullità dell'atto di cessione. Ai sensi della medesima norma non può inoltre essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto medesimo, né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al

complesso delle categorie prevalenti. -----

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31.05.2021, n° 77 convertito nella legge n° 108/2021, ed in funzione di quanto evidenziato nella lettera-invito/disciplinare di gara (cfr. par. 4 e 6), **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2, a qualificazione obbligatoria, devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario per almeno il 51% dell'importo relativo. Detta categoria prevalente è pertanto subappaltabile a terzi nella misura massima del 49% del suo importo.** -----

Ai fini dell'esecuzione dell'intervento l'impresa ha altresì dichiarato di ricorrere al subappalto "necessario/qualificante" per le categorie scorporate OS3, OS4 (SIOS) e OS30 (SIOS) in quanto priva delle relative qualificazioni. -----

L'Appaltatore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su sé stesso e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2020 e dell'art. 5 del Regolamento UE 2021/241, e - ove applicabili - relativamente ai principi trasversali, quali - tra l'altro - il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento di divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n° 77/2021, come disciplinati - per lo specifico appalto - con il Capitolato speciale d'appalto. -----

Sono altresì poste in capo ai subappaltatori le dichiarazioni in ordine alla assenza di conflitto di interessi sia in relazione alla Stazione appaltante sia in relazione al personale dipendente dell'Ente o da questo incaricato coinvolto nel procedimento di affidamento del contratto e la dichiarazione in ordine alla individuazione del titolare

effettivo dell'impresa. -----

L'affidamento di lavori in subappalto è sottoposto alla preventiva autorizzazione della Stazione appaltante ed al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 nonché al deposito della documentazione di cui al comma 7 del medesimo art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. -----

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ai termini del comma 13 del citato art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.. -----

21) – Spese contrattuali: -----

Tutte le spese e diritti inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore che le assume senza eccezione alcuna. -----

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal verbale di consegna dei lavori alla emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. -----

22) – Disposizioni fiscali: -----

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto. Il presente contratto, concluso sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), redatto in forma di scrittura privata autenticata, è sottoposto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. 26.04.1986, n° 131 e s.m.. Le spese conseguenti alla registrazione sono a carico dell'Appaltatore, così come pure l'imposta di bollo, assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico, per l'importo forfettario di € 45,00. -----

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di legge, è a carico della Stazione appaltante. -----

23) – Informativa in ordine al trattamento dei dati personali-----

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR – Regolamento CE generale sulla protezione dei dati", si informa che i dati raccolti dal Comune di Carpaneto Piacentino nel corso del procedimento inerente il presente contratto saranno oggetto di trattamento da parte del Comune medesimo esclusivamente per le finalità strettamente connesse al contratto stesso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità della stipula del contratto in oggetto. -----

I dati raccolti potranno costituire oggetto di comunicazione, per le finalità strettamente connesse al procedimento, al personale dipendente dell'Amministrazione comunale responsabile del procedimento stesso o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e s.m. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche informatici – idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza. -----

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679 (articoli da 15 a 22). L'interessato potrà esercitare i suoi diritti scrivendo direttamente al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (DPO) via posta o a mezzo pec. -----

Il DPO (Data Protection Officer) nominato è: società Galli Data Service srl - indirizzo mail: dpo@galldataservice.com -----

Titolare del trattamento dei dati e soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Carpaneto Piacentino, in persona del Sindaco pro-tempore, legale rappresentante dell'Ente.-----

L'informativa estesa è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente. -----

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunta violazione del Regolamento stesso, l'interessato può proporre eventuale

reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. -----

24) - Documenti del contratto – Rinvio a norme generali -----

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza e coordinamento con fascicolo dell'opera, piano operativo di sicurezza, computo metrico estimativo, elaborati grafici stato di fatto e stato di progetto ed ogni elaborato costituente il progetto necessario alla esatta individuazione ed esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto. -----

Di detti documenti si fa riserva di allegazione: gli stessi – firmati digitalmente dai contraenti – restano depositati in forma elettronica presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici unitamente a copia informatica digitale del contratto. -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto parte integrante del contratto medesimo si rinvia alle norme in materia di contratti pubblici, in particolare al D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., al DPR n° 207/2010 per quanto applicabile, ed al Codice Civile. -----

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.. Lo stesso non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ed è letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale – ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n° 82/2005 e s.m. - Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.); i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di cui all'art. 24 comma 4 del medesimo D. Lgs. n° 82/2005 e s.m..-----

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LAVORI PUBBLICI
Ing. Paolo Giovanelli
firmato digitalmente ex D. Lgs. 82/2005
Certificato di firma digitale:
Infocert spa n° seriale: eb3683
validità firma digitale fino al 11.02.2026

L'IMPRESA APPALTATRICE
F.LLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO snc
Il legale rappresentante
Dott. Nicola Bergonzi
firmato digitalmente ex D. Lgs. 82/2005
Certificato di firma digitale:
InfoCamere CA n° seriale: 970598
validità firma digitale fino al 02.12.2024

-----AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ELETTRONICHE-----

Io sottoscritto **Dott.sa MARIA ROSA SCHILLACI** – Segretario Comunale del Comune di Carpaneto Piacentino – abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m., certifico, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 07.03.2005, n° 82 e s.m. – Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), che i Signori: -----

- **Ing. Paolo Giovanelli**, [REDACTED]
[REDACTED] - in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Carpaneto Piacentino, in rappresentanza e per conto del Comune medesimo; -----

- **Dott. Nicola Bergonzi**, [REDACTED]
[REDACTED] – in qualità di socio amministratore-legale rappresentante dell'Impresa FRATELLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO snc, con sede legale in Bettola (PC) – località Ponte Recesio, 16 - in rappresentanza e per conto dell'impresa medesima, -----

della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto e relativi allegati con firma digitale – ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n° 82/2005 e s.m.- Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).-----

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto altresì che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 24 comma 4 del medesimo D. Lgs. n° 82/2005 e s.m.. e che l'atto negoziale sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.-----

Carpaneto Piacentino, 26.07.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Maria Rosa Schillaci
(firmato digitalmente ex D. Lgs. n° 82/2005)
Certificato di firma digitale: Infocert spa n° seriale:
14bc54 - validità firma digitale fino al 15.04.2025